

FONDAZIONE Le Città del Teatro  
Statuto

ALLEGATO <sup>244</sup>  
all'atto n. <sup>18507</sup>  
della raccolta

Art.1  
Costituzione

1. E' costituita una Fondazione denominata "Le città del Teatro" con sede in Ancona, Piazza XXIV Maggio, n.1.
2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
4. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Marche.

Art.2  
Scopi

1. La Fondazione si propone di sostenere ed incrementare l'attività di produzione del teatro stabile, con riferimento alla prosa, alla danza ed alla musica, secondo un progetto artistico integrato di produzione, aggiornamento, formazione, promozione, ospitalità, non prevalente sulla produzione, e gestione di esercizio, con particolare e non esclusivo riferimento al patrimonio culturale ed artistico delle Marche.
2. La Fondazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto Ministeriale del 27 febbraio 2003 è stata inserita nell'elenco dei Teatri stabili ad iniziativa pubblica per il triennio 2003. In particolare la Fondazione provvederà, come Teatro Stabile, a:
  - a) programmare in modo coordinato le proprie attività riguardo allo spettacolo dal vivo;
  - b) promuovere la formazione di personale culturale, tecnico, organizzativo in grado di soddisfare le esigenze dei Comuni che ad essa aderiscono, garantendo professionalità e continuità di azione;
  - c) gestire in modo efficace i diversi programmi di spettacolo razionalizzando le risorse a disposizione;
  - d) promuovere ed incentivare produzioni che valorizzino la specificità di ogni Comune, nel rispetto di un equilibrio culturale tra le diverse realtà;
  - e) stimolare ed incentivare tutte quelle attività legate alla formazione ed all'incremento del pubblico;
  - f) stimolare ed incentivare un rapporto organico con tutte le agenzie educative e culturali presenti sul territorio;
  - g) perseguire una attività che conduca al più ampio coinvolgimento di tutti i Comuni e Province, nonché della Regione Marche, quale ente programmatore e promotore di carattere generale.
3. La Fondazione intende, altresì, promuovere il recupero, strutturale e culturale, delle infrastrutture teatrali marchigiane, anche provvedendo ad elaborare circuiti di manifestazioni a carattere regionale, onde favorire, tra l'altro, una qualificata ed agevole partecipazione del pubblico alle rappresentazioni medesime.

Art.3

## Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  - c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
  - d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  - e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone c/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;
  - f) promuovere ed organizzare le manifestazioni, i convegni, gli incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il mondo teatrale;
  - g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla produzione teatrale (gadgets, poster, ecc.), anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
  - h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

### Art.4

#### Vigilanza

1. La Regione Marche vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art.25 del Codice Civile.

### Art.5

#### Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Fondatori storici privati o da altri partecipanti;
  - b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  - c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  - d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
  - e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali

o da altri Enti Pubblici.

#### Art. 6 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno va convocato il Cda per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Qualora ricorrano particolari ragioni il termine di cui al punto precedente potrà essere prorogato fino al 30 giugno.

2. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione. Il bilancio di previsione con il relativo programma di attività e il bilancio consuntivo corredati dalle rispettive relazioni del collegio dei revisori dei conti dovranno essere trasmessi a tutti i fondatori. I partecipanti potranno prenderne visione presso la sede sociale successivamente all'approvazione.

Il consiglio di amministrazione esercita un costante controllo sull'andamento della gestione, al fine di verificare il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario.

3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione o dai direttori muniti di delega, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.


5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per la costituzione di un fondo di riserva. Con tale fondo di riserva potranno essere coperte eventuali perdite ovvero per potenziare le attività della fondazione o per acquistare beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Art.7 Fondatori e Assemblea dei Fondatori

1. Sono Fondatori: la Regione Marche, la Provincia di Ancona, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Ancona, il Comune di Fabriano, il Comune di Loreto, il Comune di Camerano, il Comune di Sirolo, il Comune di Numana. Sono Fondatori storici privati: le società "Gruppo Alceo Moretti-Comunicazione s.r.l.", "Aethra - s.r.l.", Giampaolo Giampaoli e Gaetano Migliarini.

2. Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone giuridiche pubbliche e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell'art.12 del presente Statuto.



3. I fondatori e i fondatori storici privati si riuniscono in assemblea almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. La riunione dovrà essere convocata almeno trenta giorni prima; la convocazione, nonché l'ordine del giorno della riunione sono di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le delibere verranno prese a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'anno precedente mostri una perdita, i Fondatori ad esclusione dei fondatori storici privati dovranno indicare le modalità ed eventualmente i tempi per la copertura delle perdite.

#### Art.8 Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di partecipanti le persone giuridiche pubbliche e gli enti pubblici o di diritto pubblico che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal consiglio di Amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
3. La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

#### Art.9 Partecipanti Esteri

1. Possono essere nominati fondatori ovvero partecipanti anche le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o altre istituzioni aventi sede all'estero.

#### Art.10 Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza dei suoi componenti l'esclusione dei Fondatori, dei Fondatori Storici Privati e degli altri Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
  - a) morosità;
  - b) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
  - c) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  - d) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
  - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  - b) apertura di procedure di liquidazione;
  - c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

3. I Fondatori, i Fondatori Storici Privati e gli altri Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.24 del Codice Civile.

#### Art.11 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- Assemblea dei fondatori
- il Direttore
- il Direttore Amministrativo
- il Collegio dei Partecipanti
- il Collegio dei Revisori
- l'Organo di Sorveglianza

#### Art.12 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, di cui uno eletto dal Collegio dei Partecipanti, uno eletto dai Fondatori e dai Fondatori Storici Privati, uno designato dal Sindaco del Comune di Ancona, che assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione, uno designato dal Presidente della Giunta Regionale delle Marche, uno designato dal Presidente della Provincia di Ancona, uno designato dal Presidente della Provincia di Pesaro Urbino, uno designato dal Sindaco del Comune di Fabriano.

La nomina da parte del Collegio dei Partecipanti avviene nei modi stabiliti dall'art.18; la nomina da parte dei Fondatori e dei Fondatori Storici Privati avviene nei modi stabiliti dall'art.7.

2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni. I suoi componenti possono essere revocati e sostituiti prima della scadenza del mandato da parte dell'Organo che li ha nominati.

3. I membri designati dagli enti locali vengono comunque a decadere in occasione di elezioni amministrative dell'ente locale.

4. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

5. In caso di cessazione dalla carica, per dimissioni o altri motivi, di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, il sostituto sarà designato o eletto dal soggetto o dall'organo che aveva già designato o eletto il membro cessato. Il mandato del sostituto scadrà assieme a quello degli altri membri del Consiglio di amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

7. In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
- b) fissare i criteri e i requisiti per divenire fondatori e partecipanti alla fondazione ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del presente statuto, nonché procedere alla



relativa nomina;

c) nominare uno o più Vice Presidenti;

d) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore della fondazione da scegliersi tra persone estranee al consiglio stesso di riconosciuta esperienza nel settore teatrale, con esclusività di rapporto, fissandone lo stato giuridico ed il trattamento economico;

e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni immobili;

f) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

g) deliberare le modifiche statutarie;

h) deliberare in merito a tutti gli atti che comportino variazioni del patrimonio;

i) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

j) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

k) determina sulla base di accordi con i singoli enti i contributi degli enti territoriali fondatori, istituzionali, partecipanti o aderenti, in misura complessiva non inferiore al contributo annualmente versato dallo Stato. A tal fine tale contributi dovranno essere erogati annualmente e i suddetti enti territoriali si impegnano altresì a garantire la disponibilità di sale teatrali ed a coprire le ulteriori spese di esercizio;

l) deliberare l'organizzazione funzionale del personale dipendente fissandone lo stato giuridico ed il trattamento economico, nonché i regolamenti di servizio per uffici e reparti della fondazione;

m) deliberare sul programma della stagione teatrale proposta dal direttore della fondazione;

n) deliberare sulla programmazione di ricerca e di sperimentazione proposta dal direttore della fondazione;

o) deliberare sulle attività culturali e di formazione proposte dal direttore dell'Ente;

p) esercitare il controllo su tutte le attività dell'Ente.

8. Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), f) g), h) e i) dovranno essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti designati dai soci Fondatori.

Qualora ne ravvisi l'opportunità ovvero la necessità per le attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può, su proposta del Direttore, istituire Direttori per settori di attività.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo composto da tre Consiglieri, tra i quali il Presidente.

### Art.13

#### Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi membri, con lettera raccomandata, telefax o altro mezzo di comunicazione, anche elettronico spedita con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o e-mail inviato con tre giorni di preavviso.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora

della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

3. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le delibere constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal funzionario incaricato dalla Fondazione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

#### Art. 14 Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

2. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;

In particolare il Presidente:

a) Convoca e presiede il cda e il collegio dei partecipanti;

b) Formula e propone al cda il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio di cui al precedente art. 7. La proposta del bilancio di esercizio è trasmessa al Collegio dei Revisori per la redazione della relazione almeno quindici giorni prima della riunione del cda;

c) Adotta in caso di urgenza i provvedimenti occorrenti per il buon funzionamento della fondazione, richiedendone la ratifica al cda nella prima riunione utile.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente o a i singoli consiglieri. Non sono comunque delegabili le attribuzioni elencate al precedente comma 2 lett. a) b) c). Il Vice Presidente in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

3. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. Il Presidente qualora lo ritenga opportuno, e nell'ambito dei suoi poteri, ha la facoltà di conferire procure speciali, anche al fine di stipulare contratti e/o convenzioni con organismi privati e/o pubblici, in Italia e all'estero.

#### Art. 15 Direttore

1. Il Direttore è nominato dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori d'interesse della fondazione.

2. All'atto della nomina il consiglio di amministrazione determina la natura, il compenso e la durata del rapporto.

3. Il Direttore opera in esclusività per la Fondazione e quindi con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso organismi sovvenzionati dallo Stato nel campo del

teatro.

4. Il Direttore svolge attività di definizione, programmazione e coordinamento delle manifestazioni teatrali e culturali ordinarie e straordinarie ed attività collegate (produzione, distribuzione e ospitalità), entro i limiti di budget annualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione e formalmente comunicati.

5. Il Direttore predispone il programma artistico dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Direttore può delegare parte dei compiti artistici o dei compiti organizzativi di sua competenza a persone in possesso dei requisiti tecnici o artistici necessari all'espletamento di dette funzioni ed individuare il Responsabile della Rete con compiti di coordinamento territoriale nella Provincia di Pesaro e Urbino. Il Responsabile della Rete risponde del proprio operato al Direttore della Fondazione che ne determina le mansioni, il compenso e la durata del rapporto. La delega è operante solo a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Direttore svolge il suo incarico in stretta coordinazione con il Presidente della Fondazione e risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

8. Il Direttore partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

#### Art.16

#### Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone estranee al Consiglio stesso dotate di autonomia e comprovata qualificazione professionale nella attività di direzione. All'atto della nomina il consiglio di amministrazione determina la natura, il compenso e la durata del rapporto.

Il Direttore Amministrativo ha le seguenti funzioni:

a) Predispone la bozza di bilancio annuale in cui sono formulate tutte le previsioni di ricavi e costi attinenti le attività istituzionali della Fondazione, per l'esame e l'approvazione del Consiglio.

b) Provvede all'assunzione del personale in organico, sulla base dell'organizzazione funzionale dell'Ente, approvata dal Consiglio di Amministrazione, prevedendone lo stato giuridico ed il trattamento economico.

c) Attua le delibere del Consiglio di Amministrazione relative ai rapporti con gli Enti Fondatori, attinenti al proprio incarico.

d) Predispone per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione convenzioni e atti con terzi utili alla realizzazione delle attività della Fondazione.

e) Predispone i contratti con attori, tecnici, collaboratori teatrali, autori, traduttori, scenografi, musicisti e quanti siano chiamati a collaborare nella realizzazione degli spettacoli prodotti dalla Fondazione, nonché con i collaboratori delle attività formative e culturali e ne informa periodicamente il Consiglio.

f) Predispone la bozza del bilancio consuntivo per l'esame del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Amministrativo partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni dello stesso e sovrintende

tende all'esercizio delle attività.

3. Il Direttore Amministrativo svolge il suo incarico in stretta coordinazione con il Direttore della Fondazione e risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione

#### Art. 17 Personale

1. La Fondazione modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.

2. Il Consiglio di Amministrazione assume il personale necessario per l'espletamento delle attività, determinandone le funzioni, la retribuzione e la qualifica del rapporto.

3. Al personale dipendente si applicano le norme del C.C.N.L. dello Spettacolo.

#### Art. 18 Collegio dei Partecipanti

1. Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i partecipanti alla fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o enti, i rappresentanti da essi nominati nel collegio dei partecipanti durano in carica fino a revoca.

2. Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

3. Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso è convocato almeno una volta all'anno.

4. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti ed opera a maggioranza relativa dei presenti.

5. Il Collegio dei Partecipanti elegge i propri rappresentanti con votazione a maggioranza

#### Art. 19 Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti nell'elenco dei revisori contabili, di cui due nominati dal Consiglio di Amministrazione ed uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In mancanza di designazione ministeriale, il Collegio opererà con due soli componenti.

2. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni. I Revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee dei fondatori e fondatori storici privati.

3. La retribuzione del Presidente e dei membri del Collegio dei revisori è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Collegio resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.

#### Art.20

##### Organo di sorveglianza

1. L'Organo di sorveglianza è costituito da tre membri in ragione di due nominati dagli enti locali Fondatori ed uno nominato dagli Enti Pubblici Territoriali Partecipanti.
2. Ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto ed al pubblico interesse dell'attività della Fondazione. A tale fine copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione è trasmessa all'Organo di sorveglianza.
3. E' facoltà dell'organo di sorveglianza partecipare al consiglio di amministrazione senza diritto di voto in occasione dell'approvazione del bilancio sia di previsione che d'esercizio. Su invito del Presidente la presenza dell'Organo di sorveglianza potrà essere estesa a particolari convocazioni del consiglio di amministrazione.
4. L'Organo di sorveglianza dura in carica cinque anni e scade alla scadenza del consiglio di amministrazione.

#### Art.21

##### Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.
2. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
3. La sede dell'arbitrato sarà Ancona.

#### Art.22

##### Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
2. La delibera di scioglimento e di devoluzione dovrà essere approvata a maggioranza di  $\frac{3}{4}$  dei membri del consiglio di amministrazione in carica e trasmessa entro otto giorni dall'approvazione ai fondatori.

#### Art.23

##### Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TI: FABIO STURANI - GUIDO BUCCI.

Copia conforme all'originale, in 4 fogli

per uso CONSENTITO

Ancona, 8 maggio 1978

*Guido Beani*



Repertorio n. 63672

Raccolta n. 19507

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE "LE CITTA' DEL TEATRO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno ventotto del mese di aprile

28 aprile 2008

In Ancona, presso la sede municipale in piazza XXIV Maggio n. 1.

Alle ore undici e quarantacinque

Avanti a me, dott. GUIDO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Ancona, è presente il signor

- STURANI FABIO, nato in Ancona il 15 febbraio 1958, domiciliato per la carica in Ancona, Piazza Ventiquattro Maggio n. 1, della cui identità personale io notaio sono certo.

Il comparente, dichiarando di agire nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Fondazione "LE CITTA' DEL TEATRO", con sede in Ancona, piazza XXIV Maggio n. 1, codice fiscale 93076930424, mi dichiara che è qui riunito il consiglio di amministrazione della fondazione suddetta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
- 2) approvazione modifiche statutarie;
- 3) approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2007 e deliberare conseguenti;
- 4) comunicazioni del direttore;
- 5) varie ed eventuali.


E mi chiede di redigere il relativo verbale.

Al che aderendo, io notaio do atto di quanto segue:

- assume la presidenza della riunione lo stesso comparente, il quale constata e fa constatare:
- che la riunione è stata regolarmente convocata con lettera in data 23 aprile 2008;
- che la prima convocazione è andata deserta;
- che sono ora presenti il presidente nella sua stessa persona ed i consiglieri Simonetta Romagna, Giancarlo Galeazzi, Sandro Giorgetti, Giorgio Moretti, Carlo Pesaresi;
- che è presente il direttore Raimondo Arcolai;
- che dell'organo di sorveglianza non è presente alcun componente;
- che del collegio dei revisori dei conti sono presenti i componenti Mauro Gabrielli e Giancarlo Ricci;
- che il consiglio di amministrazione è pertanto validamente riunito in seconda convocazione per deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il presidente propone di trattare per primo il punto 2) dell'ordine del giorno e dà la parola al direttore Raimondo Arcolai, il quale espone le ragioni per le quali è opportuno apportare alcune

Registro ANCONA
2/5/2008
5609
11
Esate € 324,00



modifiche allo statuto della fondazione ed illustra le modifiche statutarie proposte, in particolare l'introduzione della distinzione tra Fondatori e Fondatori storici privati, l'eliminazione dell'art. 6 relativo al Fondo di gestione, la specificazione delle competenze del Consiglio di Amministrazione e del Direttore della Fondazione, l'introduzione e la disciplina del Direttore Amministrativo e dell'Assemblea dei Fondatori. Il presidente dà lettura all'assemblea delle modifiche da apportare allo statuto.

Si apre un'ampia discussione alla quale partecipano tutti i componenti del consiglio e nel corso della quale vengono proposte anche alcune ulteriori modifiche.

Al termine della discussione, il consiglio di amministrazione, con voti espressi per alzata di mano all'unanimità

DELIBERA

- 1) di eliminare l'art. 6 (Fondo di gestione) dello statuto;
- 2) di modificare gli artt. 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21 dello statuto della Fondazione;
- 3) considerato il numero degli articoli modificati, dei rinvii presenti negli altri articoli e dell'introduzione di novità sostanziali, di approvare il nuovo testo di statuto, con tutte le modifiche deliberate, che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "A" omessane la lettura per volontà del comparante.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, sul punto 2) dell'ordine del giorno, la riunione prosegue alle ore tredici per la trattazione degli altri argomenti.

Il presente verbale viene ultimato e sottoscritto in Ancona, presso la sede municipale in piazza XXIV Maggio n. 1, alle ore quindici e quaranta del sei maggio duemilaotto.

Io notaio ho letto al comparante questo atto, da me scritto con mezzi elettronici e completato a mano su quattro pagine di un foglio.

Viene sottoscritto alle ore quindici e cinquanta.

F.TI: FABIO STURANI - GUIDO BUCCI.